

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1018

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata LABRIOLA

Disposizioni in materia di controllo periodico dell'idoneità psico-attitudinale del personale dei servizi per l'infanzia e delle scuole per l'infanzia e del personale docente delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione

Presentata il 27 luglio 2018

ONOREVOLI COLLEGHI! — I numerosi episodi di maltrattamento di bambini e di studenti da parte di educatori e di docenti generano inquietudine nelle famiglie che accedono ai servizi educativi dell'infanzia e alle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e minano profondamente il rapporto di fiducia che deve necessariamente porsi alla base di un affidamento quale quello che un genitore opera quando lascia il proprio figlio a scuola.

Per quanto riguarda i bambini e le bambine da 0 a 6 anni, questi si trovano in una fase e in una condizione di forte vulnerabilità soprattutto in quanto incapaci di esprimersi, di raccontare il disagio e di difendersi. Tutto questo determina nei genitori sentimenti di ansia.

La sicurezza psico-fisica dei bambini e delle bambine, la tutela della loro incolumità in quanto soggetti deboli e indifesi, così come il diritto dei genitori a usufruire di un servizio in condizioni di serenità e di fiducia non possono non essere presi in considerazione dal legislatore.

Le medesime valutazioni vanno operate anche nei confronti dei bambini e dei ragazzi in età scolare, nonostante qui siano da tenere presenti esigenze diverse, legate alla diversa fascia di età.

Inoltre non va sottovalutato lo stato d'animo degli operatori della formazione, una categoria professionale colpita da stati di *stress* e da patologie tipiche delle persone che esercitano le professioni d'aiuto ed educative.

È quindi necessario, ai fini sia della salute degli operatori che degli utenti di questi servizi, prevedere attività che permettano di prevenire e di monitorare il disagio.

A tale fine la presente proposta di legge prevede l'introduzione di un *test* psico-attitudinale quale prerequisito per l'accesso alla professione di educatore per i servizi dell'infanzia e per l'accesso al ruolo di docenti della scuola dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado. La proposta

di legge prevede anche che i controlli siano eseguiti periodicamente e siano finalizzati all'accertamento dello stato di *stress* e di equilibrio psico-fisico degli educatori e dei docenti, per verificare l'eventuale insorgenza di stati di malessere, se non di vere e proprie patologie, quale ad esempio la sindrome da *burnout*.

Il *test* è obbligatorio anche per gli educatori e per i docenti degli asili nido privati o convenzionati con gli enti locali e delle scuole paritarie.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Al fine di garantire la sicurezza psico-fisica delle bambine e dei bambini, delle studentesse e degli studenti, la qualificazione dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado nonché la salute degli operatori del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dei docenti del sistema nazionale di istruzione, la presente legge introduce per gli educatori dei servizi per l'infanzia e per i docenti della scuola dell'infanzia, delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, l'obbligo del superamento di prove psico-attitudinali periodiche finalizzate alla valutazione della persistenza dei requisiti psico-fisici e all'accertamento della presenza di un eventuale stato di stress ovvero di insorgenza o presenza di una sindrome da *burnout*.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli educatori e ai docenti delle strutture per l'infanzia private o convenzionate con gli enti locali e ai docenti delle scuole paritarie dell'infanzia, primarie e secondarie.

Art. 2.

1. Il superamento delle prove psico-attitudinali di cui all'articolo 1 costituisce requisito necessario ai fini della valutazione positiva delle prove concorsuali e per l'inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione degli incarichi a tempo indeterminato e a tempo determinato.

2. Per coloro che già operano, con contratto a tempo determinato o a tempo indeterminato, nei servizi per l'infanzia e nella scuola dell'infanzia o che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono già inseriti nella graduatorie di merito delle procedure concorsuali o nelle graduatorie

di cui all'articolo 1, comma 605, lettera *c*), delle legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono previsti periodici controlli mediante prove psico-attitudinali, finalizzati all'accertamento dello stato di *stress* e di equilibrio psico-fisico degli operatori.

3. Previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con decreto dei Ministri della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e la cadenza con cui sono svolte le prove psico-attitudinali di cui alla presente legge, che possono variare in base all'età e agli anni di servizio del personale. Con il medesimo decreto sono inoltre definiti gli interventi volti al sostegno e all'eventuale ricollocamento del personale in servizio che risulta temporaneamente o in modo permanente non idoneo allo svolgimento delle mansioni di cui alla presente legge.

Art. 3.

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

